

Scheda di Sintesi

DL Pubblica Amministrazione 2026

Misure sulla scuola

Nello **schema di decreto-legge**, le disposizioni specificamente scolastiche sono concentrate nell'**articolo 5** e riguardano quattro ambiti principali.

1. Proroga della deroga per i docenti delle scuole paritarie

Viene prorogata fino all'**anno scolastico 2027/2028** la disciplina straordinaria prevista dalla legge n. 62/2000.

La misura riguarda i docenti delle scuole secondarie paritarie che:

- non siano stati ammessi ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per mancanza dell'offerta formativa;
- abbiano svolto almeno **tre anni di servizio**, anche non continuativi, nelle scuole paritarie nei dieci anni precedenti.

Per questi docenti il servizio triennale continua a essere considerato, limitatamente ai requisiti richiesti alla scuola per il mantenimento o il riconoscimento della parità, sostitutivo del titolo di abilitazione. **Non si tratta, quindi, del conseguimento di una vera e propria abilitazione all'insegnamento.**

2. Conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie

Il docente che supera il test finale e ottiene una valutazione positiva del periodo di prova:

- viene confermato in ruolo nella scuola in cui ha svolto il periodo di prova;
- viene cancellato dalle graduatorie concorsuali, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto;
- **non viene però cancellato dalle graduatorie dei concorsi ordinari.**

La novità principale è quindi la possibilità di conservare la posizione nelle graduatorie dei concorsi ordinari anche dopo la conferma in ruolo. Restano invece soggette a cancellazione, secondo la formulazione proposta, le graduatorie dei concorsi non ordinari, le GAE e le graduatorie di istituto.

Criticità: il testo non prevede espressamente il reinserimento di chi sia già stato cancellato né una disciplina retroattiva. La disposizione sembrerebbe quindi operare per le conferme in ruolo successive alla sua entrata in vigore, salvo modifiche in sede di conversione.

3. Personale dei servizi educativi comunali dell'infanzia

Per garantire la continuità di asili nido e scuole dell'infanzia comunali:

- l'utilizzo delle graduatorie comunali vigenti del personale educativo, scolastico e ausiliario viene prorogato fino all'**anno scolastico 2027/2028**;
- il riferimento contrattuale viene aggiornato dal CCNL Funzioni locali 2019-2021 al **CCNL Funzioni locali 2022-2024**;
- il regime derogatorio relativo ai limiti di spesa viene prorogato dal 31 dicembre 2027 al **31 dicembre 2028**.

La disciplina originaria consente ai comuni di utilizzare le graduatorie anche in deroga al titolo di studio contrattualmente richiesto, esclusivamente per i soggetti già inseriti nelle graduatorie, sia per assunzioni a tempo determinato sia, con almeno tre anni di esperienza, per assunzioni a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori. La disposizione riguarda il **personale comunale**, non il personale delle scuole statali.

4. Videosorveglianza negli asili e nelle scuole dell'infanzia

Le risorse già destinate ai sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzate anche per impianti finalizzati alla **tutela del patrimonio delle strutture**, oltre che per la tutela dei minori. L'installazione dovrà comunque rispettare la normativa statale vigente, compresa quella sulla protezione dei dati personali.

Il fondo richiamato riguarda i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia statali e paritarie. La novità consiste quindi nell'ampliamento della finalità delle risorse: non soltanto sicurezza delle persone, ma anche protezione degli edifici e dei beni scolastici. (Gazzetta Ufficiale)

5. Norme trasversali che possono interessare il personale scolastico

L'articolo 1 contiene inoltre disposizioni generali sul pubblico impiego, da coordinare con la normativa speciale e con il CCNL Istruzione e ricerca:

- **Ferie non godute:** il datore di lavoro deve mettere concretamente il dipendente nelle condizioni di fruirne e deve invitarlo formalmente a utilizzarle. L'indennità sostitutiva è ammessa alla cessazione quando la mancata fruizione non dipenda da una scelta consapevole del lavoratore. Le nuove regole si applicherebbero alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
- **Retribuzione durante le ferie:** spetta la normale retribuzione, ma sono esclusi i compensi collegati all'effettivo svolgimento delle mansioni e quelli non corrisposti per dodici mensilità; restano ferme eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli.
- **Pausa e buono pasto:** il diritto alla pausa non determina automaticamente il diritto alla mensa o al buono pasto, che restano subordinati al CCNL, alla contrattazione integrativa e agli atti organizzativi dell'amministrazione.



6. Valutazione complessiva

Il provvedimento non contiene interventi strutturali su organici, stipendi, reclutamento ordinario o precariato statale. Le misure hanno prevalentemente carattere di **proroga e manutenzione normativa**. La novità più significativa per i docenti statali è la conservazione dell'iscrizione nelle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo; per le scuole paritarie viene invece prolungata una deroga al requisito dell'abilitazione, mentre per i servizi comunali dell'infanzia vengono prorogate graduatorie e deroghe assunzionali.

Cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)